



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.
45 / 2025**

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque, addì tredici del mese di novembre con inizio alle ore 15:00 e termine alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune di Oyace, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CLOS STEFANIA	Sindaco	X	
FAVRE ANGELO	Vice Sindaco	X	
CHENAL GILBERTO	Assessore	X	
LANDRY LORIS	Assessore	X	
LISITANO GIOVANNA	Assessore	X	
	Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo.

Il Signor CLOS STEFANIA, Sindaco pro-tempore del Comune di Oyace, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE PER L'ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 12/11/2024 relativa alla determinazione delle tariffe per i servizi comunali anno 2025;

VISTO l'art. 172 del TUEL 267/2000 sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011 introdotto dal Dlgs. n. 126/2014 il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO altresì che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 12 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo;

ATTESO che l'art. 54 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56/98, dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione;

RITENUTO quindi necessario procedere ad una ricognizione delle tariffe servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal comune per l'anno 2026;

DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque

comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che con propria deliberazione consiliare n.ro 12 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni: - è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021; - è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 33 del 9 settembre 2021 con cui sono state approvate le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'allegato "Canone Patrimoniale 2026", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che reca le tariffe applicate per l'anno 2026 relativamente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - canone unico per occupazione suolo - coefficienti moltiplicatori e tariffe, invariate rispetto al 2025;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 28/09/1998 n. 360, così come modificato dalla Legge 13/05/1999 n. 133, dalla Legge n. 488/1999 e dalla Legge n. 342/2000 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF;

VISTO il comma 11 dell'articolo 1 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito in legge n. 148 del 14/09/2011 che ha attribuito agli enti locali, a decorrere dall'anno 2012, il potere di deliberare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;

RITENUTO di non applicare l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2026;

RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983, come modificato dall'art. 2 del D.M. 01.07.2002, che individua l'elenco dei servizi a domanda individuale;

VISTA la legge n. 162 del 10.11.2014;

DATO ATTO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe per i seguenti servizi:

- diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico;
- diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio anagrafe e stato civile;
- servizi cimiteriali e concessioni cimiteriali;
- spese di riproduzione;
- mensa scolastica;
- (eventuale) servizio di assistenza alunni scuola dell'infanzia (orario spezzato);
- trasporto scolastico;
- sanzioni per violazioni norme-ordinanze-regolamenti comunali;
- utilizzo locali comunali;
- utilizzo discarica comunale;

VISTI gli allegati:

- tabella tariffe comunali 2026;

- tariffe UTILIZZO LOCALI COMUNALI DEFINITIVE 2026;
- tariffe SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI DEFINITIVE 2026;

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che recano le tariffe applicate per l'anno 2026 relativamente a:

- diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico;
- diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio anagrafe/stato civile;
- servizi e diritti cimiteriali;
- spese di riproduzione;
- mensa scolastica;
- (eventuale) servizio di assistenza alunni scuola dell'infanzia (orario spezzato);
- trasporto scolastico;
- sanzioni per violazioni norme-ordinanze-regolamenti comunali;
- discarica materiali inerti;
- utilizzo locali comunali;

DATO ATTO che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è necessario determinare il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intendono assicurare con i proventi degli utenti, come da normativa sopra richiamata;

DATO ATTO che presso questo comune i servizi a domanda individuale sono costituiti dalla mensa scolastica e dal trasporto scolastico;

PRESO ATTO che relativamente al trasporto scolastico il servizio è svolto su tutto il territorio comunale non richiedendo alcun contributo alle famiglie in quanto il suddetto servizio rappresenta un prioritario interesse pubblico vista la situazione territorialmente disagiata della comunità di Oyace per la quale la previsione di una contribuzione potrebbe portare a fenomeni di migrazione verso la città con conseguente spopolamento del Comune stesso (deliberazione Corte dei Conti - sezione autonomie - n. 25/SEZ.AUT./20197/QMIG e art. 3 del D.l. 29/10/2019, n. 126);

PRESO ATTO che, a seguito delle colate detritiche dell'agosto 2022 i ripristini in somma urgenza eseguiti dall'ufficio competente della Regione Autonoma Valle d'Aosta hanno reso necessario conferire in discarica volumetrie di materiale comportando una modellazione e movimentazione della infrastruttura che raggiungerà l'obiettivo di finalizzare in anticipo il ripristino ambientale previsto in fase di autorizzazione della discarica e che già da ora rende esaurita la capienza della discarica come comunicato dal Sindaco con avviso del 14/10/2022;

RITENUTO quindi non istituire, per l'anno 2026, la tariffa della discarica inerti comunale;

RAVVISATA pertanto la necessità di determinare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'anno 2026 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare gli allegati:
 - tabella tariffe comunali 2026;
 - tariffe UTILIZZO LOCALI COMUNALI DEFINITIVE 2026;
 - tariffe SERVIZI E DIRITTI CIMITERIALI DEFINITIVE 2026;
 - “ Canone Patrimoniale 2026”;al fine di determinare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'anno 2026 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
3. di non applicare l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2026;
4. di non istituire, per l'anno 2026, la tariffa della discarica inerti comunale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CLOS STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/11/2025 al 02/12/2025 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Oyace, li 17/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
TANGO Edoardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Oyace, li